

Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2

Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine

(BURL n. 7 del 11 Febbraio 2020)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-02-07;2

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene le associazioni di cui al comma 2 per:

- a) lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
- b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
- c) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
- e) la manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale;
- f) iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
- g) iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
- h) iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.

2. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione.

3. La partecipazione ai bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.**(1)**

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le priorità di intervento, le modalità e i criteri di accesso ai contributi regionali.**(2)**

5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse opere o interventi.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2020 - 2021, si provvede negli 2020 e 2021 tramite incremento di euro 200.000,00 alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', Programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

NOTE:

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia